

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 GIUGNO 1980

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*

	Pag. 123, 125
GRANZOTTO (PCI)	125
SANTALCO (DC)	124
VENANZETTI, <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	124

I lavori hanno inizio alle ore 18.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794,

(1) Per l'ulteriore corso del provvedimento, v. il 20° Resoconto stenografico, relativo alla seduta del 19 novembre 1980.

convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria » (669), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione) (1)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato dalla legge 19 marzo 1942, n. 397, concernente la composizione della Commissione consultiva per le trasgressioni in materia valutaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Sostituendomi al senatore Ricci nella qualità di relatore, devo fare presente che la 1^a Commissione, dopo un primo parere favorevole, espresso a condizione che fosse introdotto un emendamento atto ad escludere che della Commissione consultiva fossero chiamati a far parte magistrati sia ordinari, sia amministrativi, a seguito della mia richiesta a nome della Commissione di ulte-

6ª COMMISSIONE

15º RESOCONTO STEN. (17 giugno 1980)

riori chiarimenti, ha espresso un secondo parere, favorevole a condizione che l'articolo 1 venga modificato nel senso di stabilire che il magistrato del Consiglio di Stato chiamato a presiedere la predetta Commissione sia in posizione di quiescenza.

L'articolo 40 del Regolamento stabilisce che in sede deliberante i pareri della 1ª e della 5ª Commissione sono vincolanti; quello della 1ª e tale, però, quando si presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica amministrazione. Si tratta, ora, di valutare se la materia che è sottoposta al nostro esame riguarda direttamente o soltanto indirettamente la organizzazione della pubblica amministrazione. In pratica la Commissione di cui trattasi è consultiva, in quanto esprime soltanto pareri per i provvedimenti che il Governo deve prendere in materia di trasgressioni valutarie, e di essa fanno parte funzionari che non sono solo della pubblica amministrazione.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come si evince dal testo del disegno di legge e come lo stesso Presidente ha fatto rilevare, la Commissione è consultiva ed è a composizione mista; pertanto, non mi pare che rientri nella organizzazione della pubblica amministrazione e che quindi si debba applicare il vincolo previsto dal secondo e dal quinto comma dell'articolo 40 del Regolamento del Senato.

La Commissione consultiva già funziona da anni con le stesse caratteristiche. Alla formulazione del disegno di legge in esame si è pervenuti per due ordini di problemi. Il primo riguarda la previsione di un segretario supplente in sostituzione del funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi, nel momento in cui quest'ultimo venisse a mancare, per evitare di fermare i lavori della Commissione, per la quale si vogliono prevedere almeno due riunioni settimanali. Il secondo riguarda la non previsione di un gettone di presenza per i componenti che non sono della pubblica amministrazione, non previsione a cui non si può ovviare se non in presenza di un riconoscimento legislativo; si ritiene

che la mancanza di gettone potrebbe portare un certo nocumento alla partecipazione e allo svolgimento di quel lavoro intensivo che la stessa Commissione dovrebbe svolgere.

Da parte del Governo si sarebbe voluto anche allargare la possibilità di scelta da parte del Ministro del tesoro per quanto riguarda il presidente; mentre il disegno di legge originario prevedeva che il presidente fosse o un magistrato del Consiglio di Stato o un avvocato di Stato, si sarebbe voluto che la scelta avvenisse anche tra magistrati ordinari o amministrativi. Ma la scelta tra i magistrati ordinari, come osservò anche il relatore, senatore Ricci, forse si discostava da un certo orientamento che seguiva la 1ª Commissione, per cui lo stesso relatore, senatore Ricci, propose di ridurre questa discrezionalità da parte del Ministro semplicemente riservando la scelta tra i magistrati amministrativi del Consiglio di Stato e gli avvocati di Stato. Però a questo punto, se sorgono problemi, non ho difficoltà a dichiarare a nome del Governo che il testo approvato dalla Camera può essere lasciato così come è formulato, ritenendo non ostativo il parere della 1ª Commissione perchè, essendo la Commissione in oggetto consultiva ed essendo formata non solo da funzionari dello Stato ma anche da altre persone che non sono funzionari dello Stato, non attiene alla organizzazione della pubblica amministrazione in senso stretto.

S A N T A L C O . Il nuovo indirizzo assunto dalla 1ª Commissione mi troverebbe consenziente e solidale in considerazione del fatto che i magistrati in servizio, amministrativi e ordinari, hanno già fin troppo lavoro da portare avanti. Ma nella presente fattispecie, intanto non mi sembra che si abbia riguardo alla organizzazione dello Stato, e poi soprattutto mi sembra che si tratti di una Commissione meramente consultiva. Quindi, per non perdere tempo ulteriormente, data l'urgenza sottolineata anche dal Governo, sarei dell'avviso di procedere all'approvazione del disegno di legge nel testo della Camera.

6^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (17 giugno 1980)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Ripeto, anche io ritengo che aspetti rilevanti riguardanti la pubblica amministrazione non esistano e che sia senz'altro sostenibile quanto è stato affermato poc'anzi dal Sottosegretario. Quindi, non credo che approvando il disegno di legge in contrasto con il parere della 1^a Commissione andiamo a violare l'articolo 40 del Regolamento.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, propongo di proseguire nell'esame del provvedimento e di approvarlo nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

GRANZOTTO. Dichiaro a nome del Gruppo comunista di convenire sul punto di vista sostenuto dal Presidente, secondo il quale la Commissione consultiva in questione non appartiene alla organizzazione amministrativa dello Stato essendo *a latere* della organizzazione stessa, e quindi di convenire sulla possibilità di concludere l'esame in sede deliberante nella seduta odierna, approvando il testo già approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche. Per quanto attiene, invece, al merito del provvedimento, il Gruppo comunista mantiene alcune perplessità sulle indicazioni che vengono date e, pertanto, si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda

di parlare, passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380, come modificato con legge 19 marzo 1942, n. 397, è sostituito dal seguente:

« La Commissione è composta da un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a Consigliere, che la presiede, da due dirigenti del Ministero del tesoro, un dirigente del Ministero delle finanze, un dirigente del Ministero del commercio con l'estero, un funzionario dell'Ufficio italiano dei cambi ed un funzionario della Consulenza legale della Banca d'Italia. I componenti della Commissione sono nominati, per ogni quadriennio, con decreto del Ministro del tesoro, il quale provvede, altresì, per lo stesso periodo, alla nomina di un segretario e di un segretario supplente, scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI